

STATUTO FONDAZIONE TEATRO COMUNALE MAGGIO 2021

TESTO RAFFRONTATO

Testo Vigente	Testo con modifiche proposte
<p align="center">TITOLO I</p> <p align="center">PRINCIPI GENERALI</p> <p align="center">Art. 1</p> <p align="center">Denominazione, sede e durata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile la "Fondazione Teatro Comunale di Ferrara", di seguito indicata per brevità "Fondazione" 2. La Fondazione ha sede legale in Ferrara, C.so Martiri della Libertà, 5 – 44121 Ferrara, presso la sede del Teatro Comunale "Claudio Abbado". Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nella provincia di Ferrara, in Italia o all'estero 3. La Fondazione ha durata illimitata. 4. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, dotata di piena capacità e autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto <p align="center">Art.2</p> <p align="center">Scopi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Fondazione ha lo scopo di gestire il Teatro comunale di Ferrara, gli eventuali altri Teatri e luoghi di spettacolo ad essa affidati, salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale. Essa persegue finalità di promozione e sviluppo di tutte le attività di rilevante valore artistico e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma. 2. La Fondazione si propone in particolare di: <ol style="list-style-type: none"> a) realizzare iniziative a carattere artistico e musicale, mediante l'allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, di concerti di musica sinfonica, corali e di ogni altro genere, di spettacoli di danza, di spettacoli di prosa e di festival, anche in collaborazione e in 	<p align="center">TITOLO I</p> <p align="center">PRINCIPI GENERALI</p> <p align="center">Art. 1</p> <p align="center">Denominazione, sede e durata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile la "Fondazione Teatro Comunale di Ferrara", di seguito indicata per brevità "Fondazione" 2. La Fondazione ha sede legale in Ferrara, C.so Martiri della Libertà, 5 – 44121 Ferrara, presso la sede del Teatro Comunale "Claudio Abbado". Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nella provincia di Ferrara, in Italia o all'estero 3. La Fondazione ha durata illimitata. 4. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, dotata di piena capacità e autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto <p align="center">Art.2</p> <p align="center">Scopi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Fondazione ha lo scopo di gestire il Teatro comunale di Ferrara "Claudio Abbado", gli eventuali altri Teatri e luoghi di spettacolo ad essa affidati, salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale. Essa persegue finalità di promozione e sviluppo di tutte le attività di rilevante valore artistico e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma. La Fondazione persegue altresì l'obiettivo di valorizzare la tradizione artistica musicale come veicolo di promozione e salvaguardia dei diritti umani, con particolare riguardo al Diritto all'Istruzione e alla Parità dei Generi, sia attraverso la produzione artistica che eventualmente devolvendo quote di utile a specifiche iniziative umanitarie

<p>coproduzione con altri Teatri di Tradizione, Fondazioni, Enti o Istituzioni pubbliche e privati nazionali e internazionali; nonché attraverso eventuali, ulteriori forme di gestione, coerenti con gli scopi della Fondazione, approvate dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>b) concorrere a promuovere, coordinare e perpetuare le tradizioni artistiche e musicali;</p> <p>c) incentivare la ricerca e la sperimentazione nel settore teatrale e musicale, con particolare riferimento alle forme espressive della contemporaneità;</p> <p>d) creare rapporti e collaborazioni con organismi di produzione o diffusione di musica, di teatro e di spettacolo;</p> <p>e) realizzare attività artistiche e culturali, anche in sedi diverse dalla propria, nel territorio provinciale, nazionale ed anche all'estero, nell'ambito delle proprie finalità;</p> <p>f) creare rapporti con le scuole, i conservatori e le università, a scopo di informazione e preparazione agli eventi musicali e artistici, favorendo l'accrescimento della cultura musicale e artistica della comunità;</p> <p>g) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del settore teatrale e musicale, anche al fine di valorizzare artisti e tecnici;</p> <p>h) promuovere convegni nazionali e internazionali e ogni altra manifestazione volta alla diffusione della cultura musicale e artistica e al confronto culturale, quali incontri, dibattiti, giornate di studio, mostre ed esposizioni, all'interno del Teatro Comunale di Ferrara "Claudio Abbado" o in altro luogo;</p> <p>i) produrre e pubblicare materiali e sussidi didattici, di studio e illustrativi, anche di carattere multimediale, per conto proprio e di terzi, riguardanti le attività artistiche e musicali;</p> <p>j) raccogliere, ordinare, catalogare e conservare il materiale artistico e documentario del "Teatro Comunale di Ferrara" al fine di conservarne la memoria storica;</p> <p>k) svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività strumentale o complementare necessaria alla realizzazione delle iniziative artistiche e culturali.</p>	<p>2. La Fondazione si propone in particolare di:</p> <p>a) realizzare iniziative a carattere artistico e musicale, mediante l'allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, di concerti di musica sinfonica, corali e di ogni altro genere, di spettacoli di danza, di spettacoli di prosa e di festival, anche in collaborazione e in coproduzione con altri Teatri di Tradizione, Fondazioni, Enti o Istituzioni pubbliche e privati nazionali e internazionali; nonché attraverso eventuali, ulteriori forme di gestione, coerenti con gli scopi della Fondazione, approvate dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>b) concorrere a promuovere, coordinare e perpetuare le tradizioni artistiche e musicali;</p> <p>c) incentivare la ricerca e la sperimentazione nel settore teatrale e musicale, con particolare riferimento alle forme espressive della contemporaneità;</p> <p>d) creare rapporti e collaborazioni con organismi di produzione o diffusione di musica, di teatro e di spettacolo;</p> <p>e) realizzare attività artistiche e culturali, anche in sedi diverse dalla propria, nel territorio provinciale, nazionale ed anche all'estero, nell'ambito delle proprie finalità;</p> <p>f) creare rapporti con le scuole, i conservatori e le università, a scopo di informazione e preparazione agli eventi musicali e artistici, favorendo l'accrescimento della cultura musicale e artistica della comunità;</p> <p>g) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del settore teatrale e musicale, anche al fine di valorizzare artisti e tecnici;</p> <p>h) promuovere convegni nazionali e internazionali e ogni altra manifestazione volta alla diffusione della cultura musicale e artistica e al confronto culturale, quali incontri, dibattiti, giornate di studio, mostre ed esposizioni, all'interno del Teatro Comunale di Ferrara "Claudio Abbado" o in altro luogo;</p> <p>i) produrre e pubblicare materiali e sussidi didattici, di studio e illustrativi, anche di carattere multimediale, per conto proprio e di terzi, riguardanti le attività artistiche e musicali;</p> <p>j) raccogliere, ordinare, catalogare e conservare il materiale artistico e documentario del Teatro Comunale di Ferrara "Claudio Abbado" al fine di conservarne la memoria storica;</p> <p>k) svolgere, direttamente o indirettamente, ogni</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Attività strumentali</p> <p>1. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato.</p> <p>2. Per il perseguimento dei propri scopi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la Fondazione in particolare può:</p> <p>a) stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento dell'attività;</p> <p>b) svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare o immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie;</p> <p>c) partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni e Organismi la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;</p> <p>d) svolgere in via accessoria attività di commercializzazione dei prodotti legati alla produzione teatrale, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;</p> <p>e) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">SOCI FONDATORI - SOSTENITORI E AMICI DELLA FONDAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Soci Fondatori</p> <p>1. Il Comune di Ferrara costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione ed assume la qualifica di Socio Fondatore originario.</p> <p>2. Soci Fondatori sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al patrimonio, nelle forme e nella</p>	<p>attività strumentale o complementare necessaria alla realizzazione delle iniziative artistiche e culturali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Attività strumentali</p> <p>1. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato.</p> <p>2. Per il perseguimento dei propri scopi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la Fondazione in particolare può:</p> <p>a) stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento dell'attività;</p> <p>b) svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare o immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie;</p> <p>c) partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni e Organismi la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;</p> <p>d) svolgere in via accessoria attività di commercializzazione dei prodotti legati alla produzione teatrale, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;</p> <p>e) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">SOCI FONDATORI - SOSTENITORI E AMICI DELLA FONDAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Soci Fondatori</p> <p>1. Il Comune di Ferrara costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione ed assume la qualifica di Socio Fondatore originario.</p> <p>2. Soci Fondatori sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al patrimonio, nelle forme e nella</p>
--	--

<p>misura minima determinata nel comma seguente.</p> <p>3. È condizione indispensabile, per la qualifica di Socio Fondatore, l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione di un apporto iniziale minimo di euro 100.000 e della contribuzione annuale minima dal secondo anno di euro 100.000 all'anno per cinque anni.</p> <p>4. Il rispetto di tali condizioni consente l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di Socio Fondatore, che può essere confermata ogni cinque anni, con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra opportunamente aggiornato secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci Fondatori, sentito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Il recesso del Socio Fondatore o la sua esclusione non fanno sorgere il diritto alla restituzione di quanto versato, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Sostenitori della Fondazione</p> <p>1. Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarano di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro, per un periodo minimo di un anno in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La qualità di Sostenitore può essere confermata con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra opportunamente aggiornato secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La contribuzione dei Sostenitori non incrementa il patrimonio della Fondazione e può essere utilizzata soltanto per le attività di gestione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Amici della Fondazione</p> <p>1. Si qualificano Amici della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che attraverso il versamento di una quota annuale contribuiscono al funzionamento della Fondazione.</p> <p>2. L'entità minima della quota da versare è determinata, anno per anno, dal Consiglio di</p>	<p>misura minima determinata nel comma seguente.</p> <p>3. È condizione indispensabile, per la qualifica di Socio Fondatore, l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione di un apporto iniziale minimo di euro 100.000 e della contribuzione annuale minima dal secondo anno di euro 100.000 all'anno per cinque anni.</p> <p>4. Il rispetto di tali condizioni consente l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di Socio Fondatore, che può essere confermata ogni cinque anni, con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra opportunamente aggiornato secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci Fondatori, sentito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Il recesso del Socio Fondatore o la sua esclusione non fanno sorgere il diritto alla restituzione di quanto versato, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Sostenitori della Fondazione</p> <p>1. Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarano di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro, per un periodo minimo di un anno in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La qualità di Sostenitore può essere confermata con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra opportunamente aggiornato secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La contribuzione dei Sostenitori non incrementa il patrimonio della Fondazione e può essere utilizzata soltanto per le attività di gestione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Amici della Fondazione</p>
--	---

<p>Amministrazione.</p> <p>3. Le quote versate dagli Amici possono essere utilizzate soltanto per le attività di gestione.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III PATRIMONIO E GESTIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai diritti d'uso sul Teatro e sui beni mobili conferiti dal Comune di Ferrara e dagli altri apporti di qualunque natura ed a qualunque titolo, sempre da parte del Comune di Ferrara, come descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante.</p> <p>2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:</p> <p>a) conferimenti in denaro, in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati a tale specifico fine dai Soci Fondatori;</p> <p>b) lasciti, donazioni, contribuzioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;</p> <p>c) acquisizione di beni mobili o immobili;</p> <p>d) eventualmente, della quota dell'avanzo di gestione straordinariamente destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio della Fondazione.</p> <p>3. Il patrimonio può essere impiegato in investimenti, anche finanziari, utili per il perseguimento degli scopi della Fondazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Fondo di gestione</p> <p>1. Costituiscono il fondo di gestione la contribuzione annuale dei Soci Fondatori ed i versamenti di Sostenitori e Amici della Fondazione, come determinati ai sensi dei precedenti articoli, gli eventuali contributi dello Stato o di altri enti pubblici o privati e le sponsorizzazioni, anche se erogati dai Soci Fondatori, dai Sostenitori o dagli Amici della Fondazione, salva espressa diversa destinazione, ove consentita dal presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III PATRIMONIO E GESTIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai diritti d'uso sul Teatro e sui beni mobili conferiti dal Comune di Ferrara in fase di costituzione, oltre che dagli altri apporti sia in denaro che in natura effettuati dai Soci Fondatori, compresi i beni acquisiti a seguito di convenzioni con i Soci Fondatori.</p> <p>2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:</p> <p>a) conferimenti in denaro, in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati a tale specifico fine dai Soci Fondatori;</p> <p>b) lasciti, donazioni, contribuzioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;</p> <p>c) acquisizione di beni mobili o immobili;</p> <p>d) eventualmente, della quota dell'avanzo di gestione straordinariamente destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio della Fondazione.</p> <p>3. Il patrimonio può essere impiegato in investimenti, anche finanziari, utili per il perseguimento degli scopi della Fondazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Fondo di gestione</p> <p>1. Costituiscono il fondo di gestione la contribuzione annuale dei Soci Fondatori ed i versamenti di Sostenitori e Amici della Fondazione, come determinati ai sensi dei precedenti articoli, gli eventuali contributi dello Stato o di altri enti pubblici o privati e le sponsorizzazioni, anche se erogati dai Soci Fondatori o dai Sostenitori e dagli Amici della Fondazione, salva espressa diversa destinazione, ove consentita dal presente Statuto.</p> <p>2. Entrano a far parte del fondo di gestione,</p>
--	---

<p>2. Entrano a far parte del fondo di gestione, da utilizzare per lo svolgimento delle attività statutarie, anche le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione, le donazioni e le disposizioni testamentarie non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione, l'avanzo di gestione.</p> <p>3. Il fondo di gestione è impiegato per finanziare le attività correnti della Fondazione, insieme ai proventi della gestione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Divieto di distribuzione degli utili</p> <p>1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita della stessa. Gli eventuali utili devono essere integralmente destinati all'attività corrente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Criteri di gestione</p> <p>1. Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di imprenditorialità, efficacia, efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.</p> <p>2. Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini. A tal fine saranno definite le opportune modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni.</p> <p>3. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata per i soci e per i consiglieri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relazioni</p> <p>1. L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.</p> <p>2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2421 a 2435 c.c.</p> <p>3. L'attività della Fondazione è organizzata, sulla</p>	<p>da utilizzare per lo svolgimento delle attività statutarie, anche le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione, le donazioni e le disposizioni testamentarie non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione, l'avanzo di gestione, nonché i contributi erogati dal Comune di Ferrara a sostegno di precisi progetti culturali formalmente assegnati alla Fondazione.</p> <p>3. Il fondo di gestione è impiegato per finanziare le attività correnti della Fondazione, insieme ai proventi della gestione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Divieto di distribuzione degli utili</p> <p>1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita della stessa. Gli eventuali utili devono essere integralmente destinati all'attività corrente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Criteri di gestione</p> <p>1. Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di imprenditorialità, efficacia, efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.</p> <p>2. Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini. A tal fine saranno definite le opportune modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni.</p> <p>3. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata per i soci e per i consiglieri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relazioni</p> <p>1. L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.</p> <p>2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2421 a 2435 c.c.</p> <p>3. L'attività della Fondazione è organizzata, sulla base di una programmazione</p>
--	--

<p>base di progetti triennali</p> <p>Il documento economico di previsione triennale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rappresenta il quadro della programmazione economica-finanziaria della Fondazione necessaria per il perseguimento degli obiettivi triennali; b) l'Assemblea dei Soci Fondatori approva il documento economico di previsione triennale, predisposto dal Direttore del Teatro e adottato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno <p>4 Il bilancio consuntivo, predisposto dal Direttore del Teatro e adottato dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ciascun anno; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro il 30 giugno.</p> <p>5. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore del Teatro e adottato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati</p> <p>6. Il bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori entro il 31 dicembre dello stesso anno</p> <p>7. Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il documento economico triennale devono essere trasmessi agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>8. Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il documento economico triennale e una relazione sull'andamento delle attività devono essere trasmessi alle Commissioni Consiliari competenti</p>	<p>triennale.</p> <p>Il documento economico di previsione triennale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rappresenta il quadro della programmazione economica-finanziaria della Fondazione necessaria per il perseguimento degli obiettivi triennali. b) l'Assemblea dei Soci Fondatori approva il documento economico di previsione triennale, predisposto dal Direttore del Teatro e adottato con espressa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno <p>4. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Direttore del Teatro e adottato dal Consiglio di Amministrazione, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, viene trasmesso all'Assemblea dei Soci trenta giorni dall'approvazione e viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ciascun anno; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro il 30 giugno.</p> <p>5. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore del Teatro e adottato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati. 6. Il bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori entro il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>7. Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il documento economico triennale devono essere trasmessi agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>6. Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il documento economico triennale e una relazione sull'andamento delle attività devono essere trasmessi alle Commissioni Consiliari competenti.</p>
---	---

<p>TITOLO IV ASSETTO ORGANIZZATIVO</p>	<p>TITOLO IV ASSETTO ORGANIZZATIVO</p>
<p>Art. 12 Organi</p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente; b) l'Assemblea dei Soci Fondatori; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Consiglio di partecipazione. 	<p>Art. 11 Organi</p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente; b) l'Assemblea dei Soci Fondatori; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori; e) il Consiglio di partecipazione.
<p>Art. 13 Presidente della Fondazione</p> <p>1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. È nominato dal Comune di Ferrara in base all'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e rimane in carica cinque anni. Può essere rinominato una o più volte. Decade automaticamente alla conclusione del mandato elettorale del Sindaco.</p> <p>3. Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, stipula i contratti e sottoscrive tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso i terzi; b) partecipa alle sedute delle Commissioni Consiliari del Comune di Ferrara, nel caso in cui sia richiesta la sua audizione; c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali; d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; e) può delegare singole sue funzioni e compiti a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e al Direttore del Teatro; f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno di singole iniziative della Fondazione; g) presiede il Consiglio di Amministrazione e 	<p>Art. 12 Presidente e Vice Presidente della Fondazione</p> <p>1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. È nominato dal Sindaco di Ferrara e rimane in carica cinque anni. Può essere rinominato una o più volte. Decade automaticamente alla conclusione del mandato elettorale del Sindaco.</p> <p>3. Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, stipula i contratti e sottoscrive tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso i terzi; b) partecipa alle sedute delle Commissioni Consiliari del Comune di Ferrara, nel caso in cui sia richiesta la sua audizione; c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali; d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; e) può delegare, anche a mezzo di procura, singoli atti o categorie di atti di propria competenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione; f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno di singole iniziative della Fondazione; g) presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci Fondatori, stabilendo l'ordine

<p>l'Assemblea dei soci Fondatori, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.</p> <p>4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che ritenesse indispensabili per salvaguardare l'interesse della Fondazione, riferendone al Consiglio stesso senza indugio e sottoponendoli alla sua ratifica entro 15 giorni.</p> <p>5. In caso di assenza od impedimento, i compiti del Presidente saranno svolti dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Assemblea dei Soci Fondatori</p> <p>1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori aventi i requisiti indicati all'art. 4.</p> <p>2. Ciascun Socio Fondatore esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.</p> <p>3. L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.</p> <p>4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.</p> <p>5. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta l'approvazione dei bilanci e del documento economico di previsione triennale predisposto dal Direttore del Teatro e adottato dal Consiglio di Amministrazione. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e provvedere per i casi di revoca</p> <p>Spetta inoltre all'Assemblea:</p> <p>a) nominare i componenti del Collegio dei Revisori e stabilire i relativi compensi nel rispetto dei principi previsti in materia di</p>	<p>del giorno e dirigendone i lavori.</p> <p>4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che ritenesse indispensabili per salvaguardare l'interesse della Fondazione, riferendone al Consiglio stesso senza indugio e sottoponendoli alla sua ratifica entro 30 giorni.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento, i compiti del Presidente saranno svolti dal Vice Presidente, cui competerà in tali casi anche la legale rappresentanza della Fondazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Assemblea dei Soci Fondatori</p> <p>1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori aventi i requisiti indicati all'art. 4.</p> <p>2. Ciascun Socio Fondatore esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.</p> <p>3. L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.</p> <p>4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.</p> <p>5. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del documento economico di previsione triennale predisposti dal Direttore del Teatro e adottati dal Consiglio di Amministrazione. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e provvedere per i casi di revoca</p> <p>6. L'Assemblea nomina e revoca i componenti del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione del Presidente.</p> <p>Spetta inoltre all'Assemblea:</p> <p>a) nominare i componenti del Collegio dei Revisori e stabilire i relativi compensi nel rispetto dei principi previsti in materia di riduzione e contenimento dei costi degli apparati amministrativi delle norme vigenti;</p>
---	--

<p>riduzione e contenimento dei costi degli apparati amministrativi;</p> <p>b) modificare lo Statuto;</p> <p>c) delibera sull'ammissione di nuovi Soci Fondatori o sulla perdita di tale qualifica;</p> <p>d) esprimere pareri sui programmi di attività della Fondazione e su ogni argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione</p> <p>e) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio di questa</p>	<p>b) modificare lo Statuto;</p> <p>c) delibera sull'ammissione di nuovi Soci Fondatori o sulla perdita di tale qualifica;</p> <p>d) esprimere pareri sui programmi di attività della Fondazione e su ogni argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione</p> <p>e) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio di questa</p> <p>f) nominare il Presidente Onorario con mera rappresentanza onorifica, a cui non compete alcun compenso, né alcun impegno di gestione.</p>
<p>6. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono le seguenti:</p> <p>a) l'Assemblea è convocata presso la sede dell'ente dal Presidente della Fondazione almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'ordine del giorno è affisso nella sede almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, inviato unitamente alla convocazione;</p> <p>b) la convocazione viene fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Se sono presenti tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea è valida anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati;</p> <p>c) il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Soci Fondatori o un membro del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori;</p> <p>d) l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del patrimonio e delibera a maggioranza assoluta del patrimonio;</p> <p>e) tutti i soci Fondatori in regola con il versamento della contribuzione annuale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Socio Fondatore, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata;</p> <p>f) i membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea, ad eccezione di quelle dedicate alla nomina di alcuno dei componenti del</p>	<p>6. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono le seguenti:</p> <p>a) l'Assemblea è convocata presso la sede dell'ente dal Presidente della Fondazione almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'ordine del giorno è affisso nella sede almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, inviato unitamente alla convocazione;</p> <p>b) la convocazione viene fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Se sono presenti tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea è valida anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati;</p> <p>c) il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Soci Fondatori o un membro del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori;</p> <p>d) l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del patrimonio e delibera a maggioranza assoluta del patrimonio;</p> <p>e) tutti i soci Fondatori in regola con il versamento della contribuzione annuale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Socio Fondatore, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata;</p> <p>f) i membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea, ad eccezione di quelle dedicate alla nomina di alcuno dei componenti del Consiglio stesso;</p>

<p>Consiglio stesso;</p> <p>g) una copia del verbale della seduta deve essere trasmesso ai Soci Fondatori entro 30 giorni dall'Assemblea.</p> <p>7. La partecipazione all'Assemblea dei Soci Fondatori non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, da 5 membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente è il Presidente della Fondazione, nominato dal Comune di Ferrara; - 4 componenti designati dall'Assemblea dei Soci Fondatori scelti tra persone di comprovata e qualificata competenza, dando adeguata pubblicità ai rispettivi curricula. <p>2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e decade automaticamente quando decade il Presidente, alla conclusione del mandato elettorale del Sindaco.</p> <p>3. Il Consiglio decade anche quando viene meno la maggioranza dei consiglieri.</p> <p>4. A ciascuna scadenza del Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri decadono contestualmente dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi membri.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione agisce sulla base degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea</p>	<p>g) una copia del verbale della seduta deve essere trasmesso ai Soci Fondatori entro 30 giorni dall'Assemblea.</p> <p>7. La partecipazione all'Assemblea dei Soci Fondatori non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.</p> <p>8. L'Assemblea ha facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>9. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Soci si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 7 membri compreso il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente è il Presidente della Fondazione, nominato dal Comune di Ferrara; - i componenti, da 2 a 4 o 6 membri, sono designati dall'Assemblea dei Soci Fondatori scelti tra persone di comprovata e qualificata competenza, dando adeguata pubblicità ai rispettivi curricula. <p>2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e decade automaticamente quando decade il Presidente, alla conclusione del mandato elettorale del Sindaco.</p> <p>3. Il Consiglio decade anche quando viene meno la maggioranza dei consiglieri.</p> <p>4. Allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, per scadenza del mandato o per il venir meno della maggioranza dei consiglieri, tutti i consiglieri decadono contestualmente dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi membri da parte dell'Assemblea.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione agisce sulla base degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea</p>
---	---

<p>dei Soci Fondatori, in particolare ha le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione e approva le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;</p> <p>b) adotta di norma., entro il 31 ottobre di ogni anno il documento di cui all'art. 11, punto 3), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori entro il 30 novembre di ogni anno;</p> <p>c) adotta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;</p> <p>d) elabora le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</p> <p>e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;</p> <p>f) nomina il Direttore, su proposta del Presidente, scegliendolo tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, di comprovata e specifica esperienza nell'ambito delle attività e dell'organizzazione teatrale e nella gestione di eventi culturali e artistici; determina durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni o attività, nonché la revoca;</p> <p>g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti pubblici e privati;</p> <p>6. Su proposta del Direttore del Teatro il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) delibera in ordine a proposte d'interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione da inoltrare all'Ente proprietario;</p> <p>b) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;</p>	<p>dei Soci Fondatori, in particolare ha le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione e approva le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;</p> <p>b) adotta di norma, entro il 31 ottobre di ogni anno il documento di cui all'art. 11, punto 3), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori entro il 30 novembre di ogni anno;</p> <p>b) adotta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;</p> <p>c) elabora le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</p> <p>d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;</p> <p>e) nomina il Direttore, su proposta del Presidente, scegliendolo tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, di comprovata e specifica esperienza nell'ambito delle attività e dell'organizzazione teatrale e nella gestione di eventi culturali e artistici; determina durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni o attività, nonché la revoca;</p> <p>f) nomina, ove ritiene opportuno e di supporto al Direttore, collaboratori con ruoli di responsabilità per le attività artistiche, tecnico-amministrative ed economiche finanziarie determinandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità;</p> <p>g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti pubblici e privati;</p> <p>6. Su proposta del Direttore del Teatro il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) delibera in ordine a proposte d'interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione da inoltrare all'Ente proprietario;</p> <p>b) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi</p>
---	---

<p>c) delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;</p> <p>d) approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio, in applicazione della normativa vigente in materia;</p> <p>e) approva i regolamenti necessari per il funzionamento della Fondazione;</p> <p>f) disciplina le relazioni sindacali, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria</p> <p>7. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:</p> <p>a) il Consiglio di riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione;</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici ed è inviata con tre giorni di preavviso;</p> <p>c) l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;</p> <p>d) il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri; è consentito presenziare al Consiglio anche in collegamento audio/video conferenza. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza;</p> <p>e) ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente;</p> <p>f) un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dall'adunanza.</p> <p>8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere anche dirigenti e dipendenti della Fondazione ovvero esperti esterni, su invito del</p>	<p>degli spettacoli e agli abbonamenti;</p> <p>c) delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;</p> <p>d) approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio, in applicazione della normativa vigente in materia;</p> <p>e) approva i regolamenti necessari per il funzionamento della Fondazione;</p> <p>f) disciplina le relazioni sindacali, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria</p> <p>7. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:</p> <p>a) il Consiglio di riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti o su richiesta dell'Assemblea. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione;</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici ed è inviata con tre giorni di preavviso;</p> <p>c) l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;</p> <p>d) il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. è consentito presenziare al Consiglio anche in collegamento audio/video conferenza. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza;</p> <p>e) ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente;</p> <p>f) un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'adunanza.</p> <p>8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere anche dirigenti e dipendenti della Fondazione ovvero esperti esterni, su invito del</p>
---	--

<p>Presidente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Collegio dei Revisori dei conti</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo contabile e finanziario della Fondazione.</p> <p>2. Il Collegio è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. I membri del Collegio nominano il proprio Presidente. I membri del Collegio rimangono in carica cinque anni, per un massimo di due mandati consecutivi.</p> <p>3. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.</p> <p>4. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di partecipazione.</p> <p>5. I membri del Collegio dei Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore notizie sull'andamento delle attività della Fondazione.</p>	<p>Presidente.</p> <p>9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti, scambiando se del caso documentazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Collegio dei Revisori</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento.</p> <p>2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori fra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, in conformità alla disciplina vigente. I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica tre anni, per un massimo di due mandati consecutivi.</p> <p>3. All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale previste per lo stesso di materia di società a responsabilità limitata e previste in tema di revisione legale.</p> <p>4. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.</p> <p>5. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di partecipazione.</p> <p>6. I membri del Collegio dei Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore notizie</p>
--	--

<p>6. Il Collegio dei Revisori o i singoli Revisori informano immediatamente i Soci Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di partecipazione di atti o fatti, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, oppure violazione delle norme che regolano l'attività della Fondazione.</p>	<p>sull'andamento delle attività della Fondazione.</p> <p>7. Il Collegio dei Revisori o i singoli Revisori informano immediatamente i Soci Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di partecipazione di atti o fatti, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, oppure violazione delle norme che regolano l'attività della Fondazione.</p> <p>8. Il Collegio dei Revisori deve redigere la sua relazione sul bilancio consuntivo all'Assemblea e trasmetterla almeno 15 giorni prima dell'approvazione assembleare</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di partecipazione</p> <p>1. Il Consiglio di partecipazione è costituito dai Sostenitori e dagli Amici della Fondazione.</p> <p>2. Il Consiglio di partecipazione esprime pareri non vincolanti sui programmi della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di partecipazione può avanzare proposte sull'attività della Fondazione con particolare riguardo alle iniziative volte a rafforzare i rapporti della Fondazione con le aziende e le associazioni economiche del territorio. Il Consiglio di partecipazione formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.</p> <p>3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>4. Il Consiglio di partecipazione è convocato dal Presidente della Fondazione mediante invito personale o avviso affisso presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nell'avviso devono essere specificati giorno, ora, luogo e ordine del giorno della seduta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di partecipazione</p> <p>1. Il Consiglio di partecipazione è costituito dai Sostenitori e dagli Amici della Fondazione ed è coordinato da una persona di comprovata e qualificata competenza designata dal Consiglio di Amministrazione tra i Sostenitori stessi.</p> <p>2. Il Consiglio di partecipazione esprime pareri non vincolanti sui programmi della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Coordinatore. Il Consiglio di partecipazione può avanzare proposte sull'attività della Fondazione con particolare riguardo alle iniziative volte a rafforzare i rapporti della Fondazione con le aziende e le associazioni economiche del territorio. Il Consiglio di partecipazione può formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.</p> <p>3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>4. Il Consiglio di partecipazione è convocato dal Coordinatore mediante invito personale o avviso affisso presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nell'avviso devono essere specificati giorno, ora, luogo e ordine del giorno della seduta.</p> <p>5. Il Presidente della Fondazione o un suo delegato</p>

<p>5. Il Presidente della Fondazione presiede le riunioni del Consiglio di partecipazione, senza diritto di voto.</p> <p>6. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a gettoni di presenza e rimborsi spese di alcun genere.</p>	<p>partecipano alle riunioni del Consiglio di partecipazione, senza diritto di voto.</p> <p>6. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a gettoni di presenza e rimborsi spese di alcun genere.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Direttore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Direttore</p>
<p>1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri membri, secondo quanto previsto dal precedente Art.15 punto f), tra persone di comprovata e specifica esperienza nel settore della gestione di eventi culturali e artistici. Del possesso dei predetti requisiti il Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione nel relativo verbale di seduta.</p> <p>2. Il Direttore resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato.</p> <p>3. Sulla base dei programmi e degli obiettivi approvati dall'Assemblea dei soci e adottati dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, in particolare:</p> <p>a) sovrintende alle attività artistiche, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dai documenti di cui all'art.11;</p> <p>b) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, redigendo il programma annuale delle attività e sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) predispone, nel rispetto dei piani approvati, il progetto artistico;</p> <p>d) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;</p> <p>e) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal presidente;</p>	<p>1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri membri, secondo quanto previsto dal precedente Art.14 punto 5e).</p> <p>2. Il Direttore resta in carica per un periodo definito dal Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore a cinque anni, e può essere riconfermato.</p> <p>3. Sulla base dei programmi e degli obiettivi approvati dall'Assemblea dei soci e adottati dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, in particolare:</p> <p>a) sovrintende alle attività artistiche, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dai documenti di cui all'art.10;</p> <p>b) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, redigendo il programma annuale delle attività e sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) predispone, nel rispetto dei piani approvati, il progetto artistico;</p> <p>d) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;</p> <p>e) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal presidente;</p> <p>f) coordina l'organizzazione generale della Fondazione e dirige gli uffici e il personale della Fondazione;</p>

<p>f) coordina l'organizzazione generale della Fondazione e dirige gli uffici e il personale della Fondazione;</p> <p>g) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato o la nomina di consulenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio e secondo appositi piani approvati dal Consiglio di Amministrazione. Dispone assunzioni e collaborazioni temporanee sottoponendole a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>h) collabora con il Consiglio di Amministrazione nel predisporre la proposta di documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</p> <p>i) collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;</p> <p>j) collabora alla predisposizione dei documenti di cui all'art.11;</p> <p>k) cura, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e ad ogni altro Organo di competenza esprimendo parere;</p> <p>m) collabora funzionalmente per lo svolgimento delle competenze a questi assegnate dal vigente Statuto, con il Presidente, con l'Assemblea dei Soci e con il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>n) collabora con il Presidente a curare i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione con gli uffici pubblici, con i soggetti privati, con gli Enti, le organizzazioni e le associazioni;</p> <p>o) individua e propone al Consiglio di Amministrazione i modelli organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;</p> <p>p) predispone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione</p> <p>q) verifica periodicamente che le attività della fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;</p> <p>r) effettua le attività descritte all'art. 15, comma 6 del presente Statuto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19</p>	<p>g) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato o la nomina di consulenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio e secondo appositi piani approvati dal Consiglio di Amministrazione. Dispone assunzioni e collaborazioni temporanee sottoponendole a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>h) collabora con il Consiglio di Amministrazione nel predisporre la proposta di documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</p> <p>i) collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;</p> <p>j) collabora alla predisposizione dei documenti di cui all'art.10;</p> <p>k) cura, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e ad ogni altro Organo di competenza esprimendo parere;</p> <p>m) collabora funzionalmente per lo svolgimento delle competenze a questi assegnate dal vigente Statuto, con il Presidente, con l'Assemblea dei Soci e con il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>n) collabora con il Presidente a curare i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione con gli uffici pubblici, con i soggetti privati, con gli Enti, le organizzazioni e le associazioni;</p> <p>o) individua e propone al Consiglio di Amministrazione i modelli organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;</p> <p>p) predispone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione</p> <p>q) verifica periodicamente che le attività della fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione.</p> <p>r) effettua le attività descritte all'art. 14, comma 6 del presente Statuto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Regolamenti interni</p> <p>1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni.</p> <p>2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Verbali</p> <p>1. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di partecipazione devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono consultabili liberamente dai Soci Fondatori, dai Sostenitori e dagli Amici della Fondazione.</p> <p>2. I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dai membri del Collegio stesso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Estinzione</p> <p>1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statuari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Ferrara o ad altri Enti perseguiti fini analoghi a quelli della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. I beni concessi in uso dal Comune di Ferrara o da altri Enti pubblici rientrano nella disponibilità dei concedenti.</p>	<p style="text-align: center;">Regolamenti interni</p> <p>1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni.</p> <p>2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">Verbali</p> <p>1. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di partecipazione devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono consultabili liberamente dai Soci Fondatori e dai Sostenitori e dagli Amici della Fondazione.</p> <p>2. I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dai membri del Collegio stesso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Estinzione</p> <p>1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statuari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Ferrara o ad altri Enti perseguiti fini analoghi a quelli della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. I beni concessi in uso dal Comune di Ferrara o da altri Enti pubblici rientrano nella disponibilità dei concedenti.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni residuali</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni residuali</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.</p>
---	---